Comune di Pianezza
Provincia di Torino

Settore Patrimonio, Territorio ed Attività Economiche
**Servizio Patrimonio ed Arredo Urbano**
Piazza Napoleone Leumann 1
10044 Pianezza (Torino) Italia
tel. 0039 (011) 967 0239
fax. 0039 (011) 967 0257
e-mail fabbri@comune.pianezza.to.it

# CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ASSICURATIVA (*BROKERAGGIO*).

## ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo, consistente nelle seguenti prestazioni:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi in capo all'Ente, ai suoi Amministratori, Dirigenti, Funzionari e Dipendenti in genere;

2. Analisi delle polizze assicurative in essere ed impostazione di un programma assicurativo completo e personalizzato per l'Ente;

3. Redazione dei capitolati tecnici in previsione dell'appalto dei servizi assicurativi, strutturati sulla base delle necessità dell'Ente;

4. Assistenza nella predisposizione dei documenti di gara, consulenza nello svolgimento delle gare medesime e nella valutazione delle offerte pervenute;

5. Gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi dell'Ente;

6. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze ( segnalazione scadenze, pagamento dei premi, segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti e delle modalità per le relative risoluzioni);

7. Aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari;

8. Gestione dei sinistri attivi e passivi;

**9.** Formazione dei dipendenti in materie inerenti le tematiche assicurative;

**10.** Resa di pareri e di consulenza in materia assicurativa a seguito di richieste dell'Ente;

**11.** Elaborazione di un rapporto annuale che rilevi gli elementi principali del programma assicurativo, gli interventi effettuati e le attività previste per il breve e medio termine.

## ART. 2 PROCEDURA DI GARA

Il servizio in parola sarà aggiudicato mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica, con riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. n. 157 del 17 marzo 1995.

## ART.3 METODO E CRITERI DI VALUTAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in analogia con quanto previsto dall'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.157/1995 e s.m. ed i., in base ai seguenti criteri:

**OFFERTA TECNICA**

**a) Progetto di Servizio (fino a 45 punti).**

Sarà valutato il "Progetto di Servizio" che meglio illustrerà contenuti, ruoli, metodologie, tempi e modalità di controllo che la società offerente intende attivare per erogare le prestazioni oggetto dell'incarico di consulenza e brokeraggio assicurativo illustrate nel capitolato speciale.

Le medesime costituiscono il contenuto minimo ed imprescindibile dall'incarico in questione.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio la Commissione Tecnica aggiudicatrice valuterà il contenuto tecnico e qualitativo del progetto adottando tutta la soggettività che le compete, riservandosi la possibilità di non attribuire alcun punteggio, qualora il progetto risultasse carente di elementi ritenuti necessari alla valutazione e/o la commissione ritenesse che manchino elementi di importanza strategica per il Committente.

Il "Progetto di Servizio" non dovrà superare, a pena di esclusione, le 30 pagine, formato A4, con dimensione dei caratteri non inferiori a "Times New Romans", corpo 12.

**b) Indice di Competenza (fino a 35 punti).**

Saranno valutate le precedenti esperienze nell'ambito della gestione di portafogli assicurativi, durante gli esercizi 2003, 2004 e 2005, di Enti ed Aziende pubbliche, assegnando:

b.**1**) **1 punto** ad ogni esperienza effettuata presso Enti Locali con popolazione non inferiore a **10.000** abitanti, con un massimo di **20 punti**;

b.**2**) **0,5 punti** ad ogni esperienza effettuata presso altri Enti (diversi da quelli sub punto b.1) e/o altri enti e aziende pubbliche, con un massimo di **10 punti**;

b.**3**) **1 punto** in ragione di ogni 3.000.000,00 euro di premi intermediati (sommatoria dei premi del triennio) in favore degli Enti ed Aziende di cui ai precedenti punti b.1) e b.2), con un massimo di **5 punti**.

NB : In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, per l'elemento sub b), "Indice di competenza", si terra' conto della somma dei dati forniti da ciascuna Impresa costituente il raggruppamento diviso per il numero dei partecipanti (media aritmetica). Almeno il 50 % di tali elementi dovrà essere posseduto dall'Impresa "capogruppo".

**OFFERTA ECONOMICA**

**c) Commissioni percepite sui Premi di Assicurazione (fino a 20 punti).**

Sub-punteggio :

c.**1**) Provvigioni percepite dalle Societa' assicuratrici per le **polizze auto** e assimilate, sui premi al netto delle imposte :
c.1.**1**) fino a un massimo del 6 % : saranno assegnati : **10 punti**
c.1.**2**) oltre il 6% e fino all'8 % : saranno assegnati : **5 punti**
c.1.**3**) oltre l'8 % : saranno assegnati : **0 punti**.

c.**2**) Provvigioni percepite dalle Societa' assicuratrici per le **polizze non auto e assimilati**, sui premi al netto delle imposte :
c.2.**1**) fino a un massimo del 10 % : saranno assegnati : **10 punti**
c.2.**2**) oltre il 10% e fino al 12 % : saranno assegnati : **5 punti**
c.2.**3**) oltre il 12 % : saranno assegnati : **0 punti**.

L'appalto sarà aggiudicato al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il maggior punteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

In caso di parità di punteggio, la gara verrà aggiudicata all'offerta che avrà realizzato il punteggio più alto al parametro : offerta tecnica.

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centoottanta) giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte, senza che si sia provveduto alla stipula del contratto e semprechè il ritardo non sia imputabile allo stesso offerente.

Il Comune di Pianezza si riserva di non procedere all'aggiudicazione definitiva della gara, con decisione motivata.

## ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi:

**1.** iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività oggetto della gara, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza;

**2.** iscrizione all'Albo dei Mediatori di assicurazione di cui all'art. 3, della Legge n. 792 del 28 novembre 1984;

**3.** possesso di polizza assicurativa RC professionale, ai sensi dell'art. 4, Legge n. 792/1984;

**4.** svolgimento da almeno un triennio dell'attività di brokeraggio a favore di Enti Pubblici, fra cui almeno tre Comuni con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti o in alternativa, un Comune che abbia almeno 30.000 abitanti o una Provincia e di avere ottenuto da questi Enti un'attestazione di diligenza;

5. disponibilità di un'adeguata struttura operativa in Piemonte in grado di fornire il servizio di analisi, valutazione e gestione dei rischi o impegno ad assicurare tale disponibilità, in caso di aggiudicazione.

6. insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 12, del D.Lgs. 157/95 e successive modificazioni e integrazioni;

7. Insussistenza delle condizioni di cui all'art. 1-bis, co.14, della Legge n. 383 del 18 ottobre 2001, come modificato dalla Legge n. 266 del 22 novembre 2002;

8. conformità alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art. 17, Legge n. 68/99);

9. insussistenza cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/65 e che non si versa nella fattispecie del tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 4, D.Lgs. n. 490/1994;

10. non partecipazione alla gara in oggetto di altre imprese con le quali sussistono rapporti di controllo determinati in base ai criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile o situazioni oggettive, lesive della par condicio fra i concorrenti alla medesima gara, tali da inficiare la segretezza delle offerte (riconducibilità al medesimo centro di interesse e/o decisionale, anche individuale o identità totale o parziale delle persone che, nelle imprese stesse, rivestono ruoli di legale rappresentanza).

Sono ammessi a partecipare soggetti singoli o temporaneamente raggruppati ex art. 11, D.Lgs. n. 157/1995, purchè in possesso dei requisiti innanzi specificati, ad eccezione dei requisiti sub 4, che deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo insieme e sub 5 che deve essere posseduto da uno dei soggetti costituenti l'A.T.I.

## ART. 5 ESCLUSIVITA' E DURATA DELL'APPALTO

Il servizio di brokeraggio sarà appaltato, in esclusiva, per la durata di anni tre, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Il Comune, qualora lo ritenesse opportuno, potrà revocare l'incarico con preavviso di almeno 6 (sei) mesi.

E' prevista la facoltà di proroga non superiore a 12 (dodici) mesi in attesa dell'espletamento del procedimento di gara.

## ART. 6 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'espletamento del servizio di brokeraggio non comporta alcun onere finanziario diretto, presente o futuro a carico del Comune di Pianezza, essendo lo stesso remunerato mediante una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi con l'assistenza del Broker.

La provvigione è calcolata applicando la percentuale, indicata dal Broker in sede di offerta, sui premi imponibili richiesti dalle compagnie di assicurazione per i rispettivi contratti, tenendo presente che le polizze attualmente in atto scadono il **30 giugno 2006**.

La percentuale delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicata in ogni procedura di appalto per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si realizzi il buon esito delle gare relative.

Per la gestione dei contratti in essere al momento dell'affidamento e sino alla conclusione dei nuovi, il Comune di Pianezza potrà avvalersi della collaborazione della Società affidataria, definendo un compenso contenuto nei limiti dell'offerta economica di cui al precedente articolo n. 2.

## ART. 7 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Comune autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'Amministrazione Comunale l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali né può impegnare in alcun modo l'Amministrazione, se non preventivamente autorizzato.

Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

Il Broker è responsabile per eventuali condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli Organi comunali competenti.

Altresì, egli è responsabile in caso di omissione delle azioni necessarie al superamento di possibili criticità.

Il Broker, infine, risponde dei danni causati, anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

## ART. 8 SUBAPPALTO

L'appalto non può essere subappaltato, anche parzialmente, pena la risoluzione immediata del contratto stesso, senza preavviso alcuno.

## ART. 9 PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi da parte del Comune di Pianezza alle Compagnie di Assicurazione sarà effettuato direttamente al Broker, il quale provvederà al versamento delle somme dovute entro i termini di scadenza dei premi stessi e ne trasmetterà quietanza alla Stazione appaltante.
Il Broker deve, comunque, trasmettere all'Amministrazione Comunale i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi almeno 30 giorni prima della scadenza indicata nelle relative polizze.

Il Broker, contestualmente ai versamenti, si impegna a rilasciare al Comune le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie di Assicurazione, debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio della Compagnia di Assicurazione e delle polizze assicurative, entro i termini indicati, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione di garanzia.

## ART. 10 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a:

**a)** eseguire l'incarico secondo le prescrizioni del presente Capitolato e secondo la propria offerta, nell'esclusivo interesse del Comune;

**b)** garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie assicuratrici aggiudicatarie dei contratti assicurativi;

**c)** mettere a disposizione dell'Amministrazione Comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

**d)** fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto del Comune.

**e)** mantenere in vita, per tutta la durata contrattuale, la polizza assicurativa RC professionale, ex Legge n. 792/1984.

L'aggiudicatario dovrà individuare per le esigenze del presente appalto un Responsabile del Servizio, il cui nome deve essere reso noto già in sede di offerta, iscritto all'Albo dei Broker, avente adeguata esperienza lavorativa nell'organizzazione dell'attività oggetto della gara.

Questi avrà il compito di garantire la corretta gestione del servizio.

In caso di assenza del Responsabile del servizio, dovrà essere incaricata, in sostituzione, altra persona pure professionalmente adeguata.

Il Responsabile del servizio, in caso di urgenza, dovrà essere raggiungibile anche al di fuori delle fasce orarie di presenza ordinaria, indicate in sede di offerta.

Il Comune di Pianezza si impegna a:

**a)** non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del Broker;

**b)** rendere noto, in occasione delle procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto del Comune, alle Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;

**c)** indicare espressamente, in ciascun Capitolato di appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker.

## ART. 11 GARANZIE

L'Impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, prima della stipulazione del Contratto, un deposito cauzionale pari a **1.500,00 euro** a garanzia della regolare esecuzione del Servizio, con validità temporale pari alla durata del Contratto stesso.

La cauzione dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Amministrazione.

In caso di riduzione della cauzione per incameramento parziale, la medesima dovrà essere ricostituita entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi della riduzione.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità a scelta dell'Impresa aggiudicataria , ovvero a) in contanti, b) mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

## ART. 12 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Le spese relative alla stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Ove non si pervenga alla stipula del contratto per inadempienza dell'aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente secondo classificato o indire nuova gara d'appalto.

## ART. 13 PENALITA'

In caso di inadempienza rispetto all'offerta tecnica da ritenersi prescrittiva e al Capitolato d'Appalto sarà irrogata una penale da 200,00 euro a 1.000,00 euro, rapportata alla gravità dell'inadempienza stessa e alla recidiva.

L'applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta, da far pervenire tramite raccomandata A.R. oppure telefax all'appaltatore, che avrà dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di ricezione della contestazione, per presentare le proprie giustificazioni e controdeduzioni.

Decorso infruttuosamente tale termine, o qualora le giustificazioni non siano ritenute congrue, la suddetta penale verrà incamerata direttamente dalla cauzione che dovrà essere reintegrata entro 15 giorni.

## ART. 14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto sarà risolto anticipatamente, al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

**a)** accertamento di false dichiarazioni rese nel corso della vigenza contrattuale;
**b)** inadempienze contrattuali;
**c)** cessione senza autorizzazione e/o subappalto dell'incarico;
**d)** perdita dell'iscrizione all'Albo ex Legge n. 792/1984;
**e)** fallimento ovvero altra inabilitazione all'esercizio della professione;
**f)** mancato rinnovo della polizza assicurativa RC professionale, ex Legge n. 792/1984.

## ART. 15 TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 i Concorrenti autorizzano il trattamento dei dati personali, il cui titolare è il Comune di Pianezza, i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'attività dell'Amministrazione Comunale e, in particolare, per lo svolgimento della gara.

## ART. 16 FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente servizio è competente il Foro di Torino.

## ART. 17 RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si fa rinvio alla legislazione vigente e, in particolare, agli articoli 1754 e 1765 del Codice Civile, nonché alla Legge n. 792 del 28 novembre 1984.

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Comune di Pianezza
Provincia di Torino

Settore Patrimonio, Territorio ed Attività Economiche
**Servizio Patrimonio ed Arredo Urbano**
Piazza Napoleone Leumann 1
10044 Pianezza (Torino) Italia
tel. 0039 (011) 967 0239
fax. 0039 (011) 967 0257
e-mail fabbri@comune.pianezza.to.it

# CAPITOLATO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ASSICURATIVA (*BROKERAGGIO*).